

I POTERI DI ORDINANZA DEL SINDACO

dopo il D.L. 20.02.2017,n. 14

di Giuseppe Mumolo

Il D.L. n.14/2017, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" non è stato ancora convertito in legge. Però, forse è bene incominciare a parlarne pronti a ritornare sulle nostre convinzioni nel caso delle probabili modificazioni in sede di conversione.

I poteri di ordinanza del Sindaco, anche dopo il D.L. n.14 del 2017, in corso di conversione in legge, rimangono disciplinati dagli artt. 50 e 54 del TUEL come integrati dal decreto citato.

L'art. 50, " **COMPETENZE DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**", è stato integrato dall'art. 8, comma 1, del DL.n.14/2018, in due commi:

A)-comma 5, nel quale, **dopo il primo periodo**, che prevede **il potere di ordinanza contingibile ed urgente nei casi di < emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale>**, **è stato aggiunto un secondo periodo** che **estende il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti < in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alla tranquillità ed al riposo dei residenti>**.

Le predette ordinanze sono poste in essere nell'ambito delle competenze attribuite al Sindaco direttamente dalla legge per la sua qualità di **Autorità Sanitaria Locale** (art. 32 della L.n.833/1978) e/o **Autorità Locale**, rappresentante della comunità locale.

Una questione da chiarire preliminarmente è se le predette ordinanze contingibili ed urgenti rientrino nella competenza esclusiva del Sindaco o in quella gestionale del Dirigente del settore competente per materia anche se trattasi di decidere misure eccezionali, extra ordinem, per eventi imprevisti e nel caso di urgenza.

Fermo il caso che lo Statuto o i Regolamenti dell'ente già contengano norme che risolvano a priori questo dubbio amletico che spesso ritarda le decisioni urgenti, a parere di chi scrive, la soluzione scaturisce dalle seguenti argomentazioni:

- I provvedimenti urgenti da adottare in caso di eventi contingenti e le misure necessarie per affrontarli dovrebbero già rientrare nel patrimonio tecnico-culturale del dirigente del Settore competente per materia e/o del gruppo di lavoro che dirige;
- La istruttoria tecnica, comunque, disposta con immediatezza al proprio gruppo di lavoro ovvero a specialisti pubblici esterni, fornisce al dirigente predetto proposte dettagliate delle misure eccezionali necessarie allo scopo e le motivazioni delle decisioni da assumere;
- I provvedimenti, alla fine, disporranno soltanto atti necessitati suggeriti dagli esperti, interni od esterni all'ente.

Pertanto, assumendosi le sue specifiche e doverose responsabilità gestionali, competente ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 50, comma 5, 1° e 2° periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, è, a parere dello scrivente, il dirigente del Settore competente per materia.¹

La esperienza, inoltre, mi consente di aggiungere un suggerimento: normalmente gli enti locali organizzano la catena delle supplenze temporanee nei casi di assenza di un dirigente di settore.

Sarebbe il caso che gli stessi enti individuino, per il caso in cui concorrano diverse competenze per materia, anche la competenza prevalente per adottare i provvedimenti di urgenza.

La inottemperanza all'ordine imposto dalla ordinanza contingibile ed urgente comporta la esecuzione d'ufficio a cura dell'Ente impositore a spese del trasgressore, quando questi fosse individuato, ed è punita con la sanzione di cui all'art. 650 c.p.²

Gli addetti ai lavori lo sanno, ma è utile ribadire che queste ordinanze devono essere emesse a seguito di una attenta e tempestiva istruttoria da parte dei competenti organismi pubblici, sanitari, tecnici, di polizia, a seconda degli interventi necessari, e le risultanze di quelle istruttorie serviranno per adeguatamente motivare la ordinanza in ordine alla **effettiva contingenza** (imprevedibilità-straordinarietà) della minaccia,³ alla **urgenza**, che deve essere tale da non permettere l'uso dei mezzi e procedure ordinarie, se e quando esistono. Il provvedimento predetto dovrà esplicitare la efficacia extra ordine per un tempo limitato (**temporaneità**), per il tempo necessario, cioè, ad affrontare e superare la emergenza e, soprattutto, deve essere rispondente ai requisiti di **ragionevolezza e proporzionalità** delle misure da porre in essere (cioè: le misure eccezionali devono essere tali che l'interesse pubblico dal provvedimento straordinario tutelato comporti un sacrificio privato strettamente necessario al caso concreto). (in tale senso: C.Cost. n.115 del 7.4.2011).⁴

Per quello che valgono allo stato degli atti, espongo alcune mie considerazioni:

Il significato della parola < decoro > è reso, dal vocabolario "Sabatini Colletti" con un giro di parole come segue: < quel complesso di valori ed atteggiamenti confacenti ad una vita dignitosa > che, a loro volta, richiedono ulteriori definizioni e valutazioni soggettive in ordine, per es., a cosa si intende oggettivamente per < vita dignitosa > e poi per < atteggiamenti confacenti >.

Dalla non esaustiva definizione dei termini della norma consegue una non tipizzazione delle fattispecie concrete vietate e punite e da ciò consegue, ancora, che si riproporranno i dubbi di costituzionalità già evidenziati dalla sentenza della C.Cost. n. 115/2011 circa i margini indefiniti della discrezionalità dei Sindaci.

¹ In tal senso: Cass. Civ., sez. I, sent. n. 39132 dell'8.10.2008.

² Cass. pen., sez. I, sent. n. 15881 del 16.01.2007.

³ Cass. pen., sez. I, n. 33779 del 30.07.2014: sotto il profilo della legittimità formale, è richiesta una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici in grave pericolo.

⁴ Evidenzio che il 2° periodo del comma 5 in commento attribuisce un potere di ordinanza contingibile ed urgente senza alcun limite alla discrezionalità, se non quello finalistico genericamente identificato dal legislatore nella esigenza di < superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento della tranquillità e del riposo dei residenti >. Con ciò sembra reiterarsi il dubbio di costituzionalità già in passato ritenuto dalla Corte Cost. con la sentenza n.115/2011.

B)- comma 7, : Il **1° periodo** prevede il potere di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e degli eventuali criteri fissati dalla regione, *gli orari degli esercizi commerciali, dei PP.EE. , dei servizi pubblici e gli orari di apertura degli Uffici Pubblici.*

Ad esso , **è stato aggiunto**, in fine, un **2° periodo** che attribuisce al Sindaco il potere di “ordinanza non contingibile ed urgente “ <per assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza>.

Anche per queste ordinanze il potere riferito al Sindaco quale Autorità Locale – Organo responsabile dell’amministrazione del Comune deve leggersi nel senso dell’art. 107 TUEL e, quindi, nel senso che anche per queste vale quanto detto in precedenza circa la competenza del Dirigente competente per la materia.

La inottemperanza all’ordinanza prevista da questo secondo periodo del comma 7 sarà sanzionata ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs.n.267/2000 (TUEL).

Il potere di ordinanza del Sindaco di cui al 2° p. del comma 7 dell’art. 50 ha la finalità di tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti quando siano turbati a causa dell’afflusso di persone di particolare rilevanza , che si registra in determinate aree anche indipendentemente dallo svolgimento di specifici eventi. In tali casi l’unico intervento consentito, ai sensi dell’art. 50, comma 7, 2° periodo, è la limitazione degli orari di vendita e di somministrazione di alcolici per un massimo di 60 gg.

Anche qui dirò che risulta alquanto incomprensibile , se vi è la esigenza di tutelare la tranquillità ed il riposo dei residenti che possono essere turbati da un afflusso di persone anche indipendentemente dallo svolgimento di specifici eventi, che le ordinanze finalizzate alla predetta tutela debbano limitare l’orario di vendita e somministrazione di alcolici per un periodo non superiore a 60 gg.? E se, trascorsi i 60 gg., la tranquillità ed il riposo dei residente dovessero essere ancora turbati?. Altrettanto incomprensibile risulta il fatto che la norma del secondo periodo del comma 7 aggiunge ,al divieto di somministrazione delle bevande alcoliche , anche il divieto di somministrazione di bevande <superalcoliche>. E’ incomprensibile atteso che l’art. 89 del TULPS, che come è noto richiedeva l’autorizzazione prefettizia per la somministrazione degli alcolici con contenuto di alcol superiore al 21% (perciò “ superalcolici”), è stato abrogato dal’art. 1 della L.n.287/91 ed oggi con la unica autorizzazione si possono somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Infine, perché la limitazione degli orari è limitata alla sola somministrazione di bevande e non anche agli alimenti ?.

Art. 54 , “ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE

C)L’art. 8 , comma 1, lett. b) del DL. n.14/2017 , inoltre, ha apportato una importante novità **all’art.54 del TUEL con la sostituzione del precedente comma 4-bis.**

Tale nuovo comma è stato sostituito per il necessario adeguamento ai dubbi di legittimità che erano stati palesati dalla C.Costituzione riguardo alla precedente formulazione dello stesso articolo contenuto nel D.L. n.92/2008.

La Corte Costituzionale, infatti, a seguito dei rilievi di incostituzionalità sollevati dal TAR Veneto (TAR, Veneto-Venezia, sez. III, ord. 22.3.2010, n. 40), con sentenza n. 115 del 7.4.2011 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54, co. 4, Dlgs. n. 267/2000 nella parte in cui antepone la locuzione "anche" alle parole "contingibili ed urgenti".

Nelle motivazioni della sentenza n. 115/2011, il giudice delle leggi, ha anche evidenziato che:

1-le ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'art. 54 TUEL, versione D.L. n. 92/1998, sono <esercizio di una discrezionalità senza alcun limite, se non quello finalistico>. Esse, pertanto sono contrarie al principio di < legalità sostanziale > il quale richiede che l'attività dell'amministrazione deve essere definita anche nei mezzi soprattutto quando è in grado di ledere la libertà o i diritti fondamentali degli individui (p. 4 "considerazioni di diritto").

"Perciò, per non incorrere nuovamente nelle censure predette, il nuovo comma 4-bis precisa che < I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità > e poi, per evitare che questi fenomeni criminosi non nascano dalla fantasia creativa dei Sindaci, aggiunge che i fenomeni criminosi o di illegalità da prevenire e contrastare devono riguardare < lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale la illecita occupazione di spazi pubblici o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti >."

2-il precedente art. 4-bis dell'art. 54 TUEL (versione DL n. 92/98), ancora, ha aggirato il principio costituzionale dell'art. 23 che riserva solo alle leggi la facoltà di imporre prestazioni di natura personale e/o patrimoniale.

" di conseguenza il nuovo D.L. n. 14/2017 anzichè rinviare al decreto del Ministero dell'interno per disciplinare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, provvede esso stesso, almeno per quanto riguarda la definizione di < sicurezza urbana > e di < sicurezza integrata >, fermo restando la definizione pacifica di < incolumità pubblica > già data dal D.M. 5.8.2008.

Così l'art. 1 della legge (D.L. n. 14/2017) definisce la < sicurezza integrata > e l'art. 4 della stessa definisce la < sicurezza urbana >."

3-violazione dell'art. 3 Co. stante la disparità di trattamento creata mediante l'introduzione di prescrizioni diverse nelle varie parti del territorio nazionale.⁵

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 196/2009 aveva già chiarito, riguardo al D.L. n. 92 del 1998, che < non sembra esservi dubbio che la sostanziale modificazione del previgente art. 54 del Dlgs. n. 267/2000 ad opera dell'impugnato art. 6 del D.L. n. 92/2008, è intervenuta tramite decreto legge espressamente finalizzato ad introdurre urgenti misure in tema di sicurezza pubblica, intesa come materia di esclusiva competenza statale >.

⁵ La disparità di trattamento, purtroppo, permarrà anche con l'attuale formulazione dell'art. 54 nonostante il maggiore dettaglio degli ambiti di applicazione di cui al nuovo co. 4-bis. Le disposizioni sindacali per contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità dovranno adeguarsi alle fattispecie concrete che differiscono da luogo a luogo della stessa realtà urbana.

Anche il D.M. 5.8.2008, secondo la citata sentenza n.196 , ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione di reati.

E non solo la titolazione del decreto ma anche la premessa dello stesso fanno espresso riferimento al comma 2, lett. h) dell'art. 117 Cost. che attiene ,appunto, alla tutela dei primari interessi pubblici. Il decreto ,infine, esclude espressamente dal proprio ambito di riferimento la polizia amministrativa locale.

Pertanto, la sent. n.196 conclude che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 54 TUEL (formulazione contenuta nel D.L.n.92/2008) < non possono che essere quelli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e non allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza della Regione e delle Province autonome.

Ed è proprio, a seguito della sentenza n.196/2009 della C.Cost., che il legislatore del D.L. n.14/2017, ha ritenuto di precisare, nel titolo , che esso contiene “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città “ ,e non in materia di “sicurezza pubblica” come nel precedente D.L. n.92/2008 ,e di ribadire tale concetto anche nel titolo dell'art. 1 dello stesso D.L., “ Sicurezza integrata – oggetto e definizione “, e nel suo contesto, dicendo che le disposizioni del D.L. n.14/17 tendono alla sicurezza urbana integrata assicurata dall'insieme degli interventi dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, ecc. < **ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità** > e ,quindi, ferma rimane la competenza specifica del Sindaco in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa locale, nonché ,quale ufficiale del governo, anche la competenza per prevenire e contrastare fenomeni criminosi o di illegalità.

L'art. 2 del già citato D.L. n.14/17, poi, chiarisce che la < ***sicurezza integrata***> richiede una collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, coordinate, < **per lo svolgimento di attività di interesse comune** >, sicurezza urbana e sicurezza pubblica.

Chiarito i coordinamenti del D.L. n.14/17 con le pronunce della corte costituzionale n. 115/2011 e n.196/2009, l'unica preoccupazione che discende da tutto questo è che la polizia locale non venga fagocitata dal prevalente interesse della sicurezza pubblica a danno della sicurezza prevalentemente urbana e della polizia amministrativa locale.

La preoccupazione viene alimentata dal successivo art. 4 del D.L. in commento ,dal titolo “ Sicurezza urbana- Definizione “, ove è ben precisato che al fine della sicurezza urbana <***concorrono prioritariamente***> , anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, <***nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni***>.

Spero che all'inciso < ***concorrono prioritariamente*** > non si vorrà dare, nel tempo, il significato poi dato ,per es., all'art. 12 ,co.1, lett.a) del C.d.S. dove la competenza < in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato > in ordine all'espletamento dei servizi di polizia stradale ed ai rilevamenti di incidenti stradali ,non solo nel centro urbano ma anche nelle strade extraurbane del territorio comunale, è diventata, nel tempo, tramite direttive prefettizie e/o ministeriali, competenza esclusiva della Polizia Locale .

Valgono ovviamente anche per le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 TUEL le condizioni richieste per le ordinanze contingibili ed urgenti emesse ai sensi dell'art. 50 TUEL.

Le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 , però, essendo emesse dal Sindaco quale Ufficiale del Governo e ,quindi, per delega dell'autorità di P.S. gerarchicamente superiore, non possono essere subdelegate ai dirigenti comunali.("delegatus non est delegandum" ovvero "delegatus non potest delegare").E quindi ,debbono essere emesse direttamente dal Sindaco.

L'inottemperanza alle disposizioni di una ordinanza contingibile ed urgente è sanzionata ai sensi dell'art. 650 c.p. .

D)- Art. 8 ,comma 2 ,del D.L. n.14/2017 prevede che nelle materie di cui al comma 1,lett.a),n.1 (cioè: nelle materie di cui all'art. 50, comma 5, del TUEL – ordinanze contingibili ed urgenti per superare situazioni di grave **incuria e degrado del territorio** o di [grave] **pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana**) i comuni possono adottare in via ordinaria i Regolamenti di cui al Dlgs.n.267/2000. In tal caso ,nei regolamenti ci saranno norme che individueranno i comportamenti che in determinati luoghi non debbono essere posti in essere al fine di prevenire la incuria ed il degrado del territorio ed il pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana e la loro violazione comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7-bis del Dlgs.n.267/2000.

Art. 9 MISURE A TUTELA DI DETERMINATI LUOGHI

Comma1 : DIVIETI DI STAZIONAMENTO O DI OCCUPAZIONE DI SPAZI in aree interne delle infrastrutture ,fisse o mobili, FERROVIARIE,AEROPORTUALI, MARITTIME, DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE e relative pertinenze al fine di consentire < LA LIBERA ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' > delle predette aree.

SANZIONE: per violazione del divieto di stazionamento o di occupazione spazi delle predette aree:

a)sanzione amm.va pecuniaria da €. 100 ad €.300;

b)sanzione accessoria : ORDINE DI ALLONTANAMENTO dal luogo in cui è stato commesso il fatto (cioè: in cui è stata commessa la violazione).

I divieti di cui sopra sono imposti , <Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree predette >. Allora i divieti predetti da chi saranno imposti?

La IX Commissione Permanente - Trasporti ,poste e telecomunicazioni- nell'esprimere il parere per la conversione in legge del DL.n.14/2017 ha rilevato che il riferimento alla <vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture> di cui al 1° comma dell'art. 9 del DL.n.14,almeno per quelle che riguarda le aree marittime – portuali, sta a significare che quelle normative di settore già conferiscono specifiche competenze alle autorità del sistema portuale ovvero ad altri soggetti quali "Capitaneria di porto" e che quelle normative di settore non ravvisano alcun potere del Sindaco nella materia .

Resta da verificare se anche le normative di settore delle altre infrastrutture attribuiscono la disciplina ai gestori escludendo qualsiasi potere al Sindaco.

Allo stato e salvo successive precisazioni, sembrerebbe che il potere di ordinanza per i fini di cui all'art. 9 ,comma 1, del DL.n.14/2017 spetti al Sindaco che lo eserciterà ai sensi dell'art. 50, comma 4, del TUEL in via ordinaria.

Inoltre, a voler pignoleggiare sul significato letterale della norma in commento, sembrerebbe, addirittura, che il potere di ordinanza predetto riguardi più propriamente l'accesso alle predette aree e non l'interno delle aree stesse. Infatti, la norma si prefigge il fine di < vietare quelle condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture>.

Comma 2 : Questo comma, invece, si riferisce specificatamente all'interno delle predette aree, la norma dice chiaramente < nelle aree >.

Ebbene, quando nelle predette aree vengono accertate le violazioni dei seguenti articoli:

- art. 688 c.p. – Ubriachezza – punita con la sanz.amm.va pecuniaria da €. 51 ad €. 309;
 - art. 726 c.p. - Atti contrari alla pubblica decenza – puniti con la sanz.amm.va pecuniaria da €. 5.000 ad €. 10.000;
 - art. 29 del Dlgs. 31.3.1998,n.114 – commercio su aree pubbliche di tipo “B”, punito con la sanz.amm.va pecuniaria da €.5.000 ad €.30.000 + sequestro merce e attrezzatura ai fini della confisca delle stesse, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui sopra, l'agente accertatore dovrà nel verbale inserire l'ordine di allontanamento di cui al comma 1.
- Le violazioni degli articoli predetti autorizzano gli ufficiali e gli agenti di P.G. di intervenire, per l'accertamento ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.n.689/81, anche all'interno di aree delle infrastrutture predette che sono ,comunque, aree aperte al pubblico,e disporre per l'ordine di allontanamento così come prevede la legge.

Comma 3 : Anche i Regolamenti comunali di Polizia Urbana possono individuare le aree urbane su cui insistono musei,aree e parchi archeologici,complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici,ovvero adibite a verde pubblico alle quali si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

In tali casi, è ovvio, che le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9,saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL e con l'ordine di allontanamento di cui al comma 1 dell'art. 9.

Il richiamo fatto dal comma 2 dell'art. 8 in commento alle materie di cui al comma 1,lett.a),n.1,dello stesso art. 8 del D.L. n.14/2017 (ossia: art. 50, comma 5, del TUEL) comprende “anche “ la materia degli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche.

Al proposito si osserva che l'art. 50, comma 5, interviene nella predetta specifica materia in caso di “urgente necessità” per superare situazioni di “grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio (grave) del decoro e della vivibilità urbana”, mentre la norma regolamentare provvede in via ordinaria a disciplinare i comportamenti al fine di prevenire situazioni di incuria,degrado o pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Ma con la liberalizzazione degli orari dei negozi e delle attività di somministrazione ,solo nel caso che ricorrano motivi di ordine pubblico, è possibile una limitazione degli orari di apertura o chiusura delle predette attività.⁶

Considerato e visto quanto sopra, deve concludersi che nelle norme dei Regolamenti di Polizia Urbana non può trovare giusta collocazione una norma che disponga in via generale la limitazione degli orari di attività di esercizi commerciali e di somministrazione di bevande alcoliche.

⁶ TAR Puglia, Lecce, sez.I, sent. n.525 del 9.2.2010 ; nelle motivazioni anche :TAR Piemonte ,sez.II, sent.n.1041 /2013.

Art. 10 DIVIETO DI ACCESSO

Comma 1 : L'ordine di ALLONTANAMENTO , che consegue alle violazioni di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 9 , deve essere dato per iscritto nel corpo del verbale di contestazione.

Nello stesso dovrà pure precisarsi che il divieto – ordine di allontanamento avrà una efficacia limitata a sole 48 ore decorrenti dall'accertamento e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 9,c. 1, aumentata del doppio (pari a :da €.200 a €. 600).

Così pare possa interpretarsi , nello spirito di semplificazione, la dizione < per iscritto > di cui al c.1 predetto.

E,quindi, per <il provvedimento > da inviare al Questore ed,eventualmente , ai competenti servizi socio – sanitari, deve intendersi, appunto, il verbale di contestazione.

Si rimane sconcertati quando il decreto stabilisce una limitata efficacia ai provvedimenti di allontanamento di cui all'art.9 ,c.1-2°p., e c.2 , considerato che tali provvedimenti avranno come destinatari soggetti che abitualmente violano qualsiasi divieto molto spesso per necessità o come ultima risorsa al sostentamento della propria famiglia o al reperimento di risorse per alimentare propri vizi. E questa tipologia di soggetti già non disincentivata dalla sanzione amministrativa pecuniaria, che non pagheranno mai per mancanza di risorse, avranno una ulteriore prospettiva di impunemente reiterare le violazioni contando sulla probabilità di non continuativa presenza sui luoghi degli organi di vigilanza.

Comma 2 : < Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2⁷, il Questore , qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericoli per la sicurezza,può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo di tempo non sup. a sei mesi, il divieto di accesso ad uno o più delle aree di cui all'art. 9>

Sul significato del termine < reiterazione> occorre rifarsi a quanto dispone l'art. 8-bis della L.n.689/81 e, quindi, ritenere che il provvedimento (DASPO) del Questore potrà essere adottato solo nel caso che la violazione commessa ed accertata sia della stessa < indole > di una precedente violazione accertata con provvedimento(contestazione) ,ormai <esecutivo> , commessa nei cinque anni precedenti .

A ben considerare, pertanto, il DASPO del Questore potrebbe risultare improbabile per una serie di motivi:

- Il Questore deve preliminarmente raggiungere il convincimento che dalla condotta tenuta dal soggetto colpito dai provvedimenti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, possa derivare pericolo per la sicurezza;

⁷ Perciò non nei casi di reiterazione delle violazioni alle norme regolamentari di cui al comma 3 dell'art.9.

- Il tutto presuppone, però, che la condotta violativa di cui all'art. 9, commi 1 e 2, <reiterata>nel quinquennio, sia della <stessa indole> della prima accertata con provvedimento ormai <esecutivo>;
- Che funzioni il sistema di trasmissione dei provvedimenti di cui all'art. 9, commi 1 e 2 , al Questore < competente per territorio>;
- Che il Questore < competente per territorio> si avvalga anche di una banca dati nazionale⁸ perché la < reiterazione>, così come disciplinata dall'art. 8-bis della L.n.689/81, scatta dopo la seconda violazione della stessa indole ovunque commessa ed accertata nell'intero territorio nazionale e, comunque, non opera nel caso del pagamento in misura ridotta della sanzione amm.va pecuniaria.

Termino qui la mia trattazione e mi riservo di ritornare sul D.L. n.14/2017 e/o sulla legge di conversione per rivedere eventualmente le mie convinzioni e, comunque, per trattare altri aspetti della normativa di cui trattasi .

⁸ Come auspicato dal comma 6 dell'art. 10 del DL. n.14/2017.